

# 101 FAQ FISCALI

le risposte alle domande più frequenti degli psicologi su questioni fiscali





**Cari Colleghi,**

**vi presentiamo la terza edizione (aggiornata a luglio 2018) dell'ebook dedicato ai più frequenti quesiti fiscali.**

Fin dall'inizio del nostro mandato in ENPAP, e prima ancora nella nostra attività professionale di Psicologi, avevamo ben chiara la necessità per la categoria di avere uno strumento di lavoro per gli Psicologi, da mettere nella propria "cassetta degli attrezzi".

Per quanto competenti nel nostro specifico professionale, infatti, noi psicologi siamo spesso in grande difficoltà quando si tratta di confrontarci con la dimensione economica del nostro lavoro, dimensione che nel fisco trova una delle espressioni più complesse.

I nostri percorsi formativi, sia prima che dopo la laurea, raramente prendono in considerazione strutturalmente che l'attività del professionista psicologo è fatta anche di pianificazione, aspetti fiscali e normativi.

A questa situazione l'ENPAP sta dando una risposta ampia e mirata, con il servizio di consulenza fiscale telefonico ed on line, già attivo da diversi mesi e la convenzione a prezzi agevolati per la propria gestione fiscale on line.

A questi due servizi si aggiunge oggi questo ebook costantemente aggiornato.

Nelle 108 domande e risposte che sono il cuore di questa nuova edizione, troverete condensate e fissate le risposte alle questioni salienti circa la gestione fiscale della libera professione di Psicologo: le domande che ci si pone ogni giorno. Ricordando che la normativa è in costante evoluzione, e quindi il parere personalizzato di un consulente di propria fiducia è quasi sempre indispensabile, questo lavoro vuole segnare un passo avanti deciso verso una maggiore consapevolezza delle connessioni economiche e sociali della professione di Psicologo. Come sempre saranno molto apprezzati i feedback che direttamente vorrete farci avere scrivendo alla email [presidenza@enpap.it](mailto:presidenza@enpap.it).

*Con il consueto augurio di buon lavoro,*

*per il Consiglio di amministrazione*

*il Presidente*  
**Felice Torricelli**



## INTRODUZIONE

pag. 3

La fiscalità dei professionisti è un mondo complesso, in continua evoluzione. Per una psicologa o uno psicologo non è semplice restare aggiornati: dalla fattura elettronica alla scelta del regime fiscale, passando per l'affitto di uno studio o la gestione di attività soggette o meno ad IVA, sono molte le questioni che si possono incontrare durante la vita professionale.

Per agevolare gli iscritti ENPAP e anche gli psicologi in fase di prossima iscrizione, dal 2014 è stato creato un servizio di consulenza fiscale gratuita facilmente accessibile, con ampia disponibilità di orari e fruibile via mail o per telefono. L'iniziativa ha avuto un successo molto superiore alle aspettative, con diverse centinaia di contatti e richieste che tuttora proseguono.

Nella progettazione del servizio, è stato previsto fin dall'inizio di tenere traccia dettagliata delle domande poste e delle risposte fornite. In questo modo è stato accumulato un materiale vivo e reale, frutto della vita quotidiana dalle psicologhe e dagli psicologi.

Questa seconda edizione dell'ebook, oltre a essere un distillato del materiale raccolto nel tempo, contiene aggiornamenti e una nuova sezione dedicata agli approfondimenti in materia di compilazione delle fatture e i nuovi regimi fiscali. Le attuali 108 domande riguardano gli argomenti più frequentemente affrontati; sono state raggruppate per affinità tematica e richiamate da un hastag che indica il tema affrontato nella FAQ. Non che mancassero dei manuali fiscali per liberi professionisti. Ma con questo ebook abbiamo cercato di rovesciare la prospettiva, partendo dal punto di vista dell'utilizzatore. Un ringraziamento va al dottor [Marco Zampano](#) dello studio Pactum di Roma per la pazienza dimostrata nel processo redazionale, oltre che per il servizio reso. Le domande e risposte si possono leggere nell'ordine che si preferisce, aiutandosi con gli hastag e le sezioni per individuare quelle di maggiore interesse. Non dimenticare però che un buon consulente fiscale è essenziale per gestire in sicurezza ed economia la propria attività.





---

## PACTUM NETWORK PROFESSIONALE

---

pag. 4

**PACTUM** è un network professionale multidisciplinare, costituito da un nucleo di dottori commercialisti e di professori universitari che hanno deciso di operare in stretta collaborazione al fine di offrire alla propria clientela servizi integrati di consulenza in materia economica, amministrativa, contabile, tributaria, aziendale, societaria e giuridica.

Siamo consapevoli che la normativa fiscale è sempre in continua evoluzione e gli aspetti legali, normativi e tributari sono diventati sempre più integrati e correlati fra loro, risultando spesso di difficile applicazione per gli operatori.

Abbiamo quindi intrapreso questa attività di consulenza rivolta agli psicologi con l'obiettivo di fornire loro delle risposte ad alto contenuto professionale con soluzioni personalizzate e di semplice comprensione. Abbiamo operato in tal senso, consapevoli di dover rendere ai nostri interlocutori, ignari della materia, una consulenza intellegibile e di facile ed immediato apprendimento.

Nel nostro percorso professionale conseguente al mandato conferitoci, abbiamo sempre cercato, con comprensione e pazienza, di condurre i nostri interlocutori ad assimilare, per le fattispecie dei quesiti sottoposti, i dettami di una normativa fiscale a volte di difficile interpretazione anche per gli "addetti ai lavori".

Siamo, infine, compiaciuti di aver riscontrato come da ogni nostro interlocutore sia stata dimostrata grande attenzione alla consulenza ricevuta e lodevole impegno nel porre in atto i conseguenti tecnicismi.





# INDICE //

pag. 5



## PRIMA DELLA PARTITA IVA

da pagina 6 a pagina 13



## REGIMI FISCALI

da pagina 14 a pagina 20



## ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI

da pagina 21 a pagina 25



## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

da pagina 26 a pagina 33



## DEDUZIONI E DETRAZIONI

da pagina 34 a pagina 40



## CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI FISCALI

da pagina 41 a pagina 52



## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

da pagina 53 a pagina 66



## LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

da pagina 67 a pagina 71



## CHIUDERE L'ATTIVITÀ

pagina 71



## SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

da pagina 72 a pagina 85





## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 6



### #PRESTAZIONE OCCASIONALE

*Cosa sono le prestazioni occasionali di lavoro autonomo?*



Si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione né potere di coordinamento da parte del committente ed in via del tutto occasionale.

#### OCCORRE QUINDI:

1. completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro;
2. mancanza del requisito della continuità (in termini pratici la durata della prestazione per lo stesso committente non può essere superiore a 30 gg. lavorativi nel corso dell'anno solare);
3. assenza di inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

In pratica, occorre assenza di professionalità, abitudine, continuità e coordinazione.

Vi è poi un limite quantitativo relativo ai compensi che non possono essere superiori a euro 5.000 nel corso di ciascun anno solare per la totalità dei committenti.





## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 7



### #STUDIO

*Posso svolgere l'attività professionale di psicologo senza partita IVA, esercitando in studio privato ed emettendo ai miei pazienti una ricevuta per prestazioni occasionali?*



La risposta è negativa in quanto l'attività di psicologo presuppone l'iscrizione ad un Ordine ed è pertanto per sua natura "professionale". In aggiunta le prestazioni occasionali non possono essere esercitate con carattere di continuità e di abitualità.



### #DETRAZIONE

*Se svolgessi attività professionale come psicologa emettendo ai miei pazienti una ricevuta per prestazione occasionale, sarebbe per loro detraibile come spesa sanitaria?*



No. Premettendo che un'attività professionale non potrebbe, per sua stessa natura, essere svolta come prestazione di lavoro autonomo occasionale perché comunque presuppone un carattere di professionalità, dal lato del paziente/cliente una prestazione sanitaria può detrarla come spesa soltanto se la stessa viene emessa da un libero professionista abilitato o da una struttura medica accreditata. Diversamente ai fini del controllo formale ai sensi dell'art. 36ter del DPR 600/73, anche il contribuente potrebbe essere soggetto ad un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.





## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 8



### #PRESTAZIONE OCCASIONALI

*Nel dicembre 2014 mi sono iscritta all'albo ma non ho ancora aperto Partita IVA. Nel frattempo, posso effettuare prestazioni da psicologa in via occasionale per alcune cooperative?*



Potrà certamente usufruire della prestazione occasionale. Le rammentiamo che tali prestazioni occasionali sono soggette a determinate limitazioni:

- 1) la durata della prestazione non può essere continuativa, al massimo 30 giorni;
- 2) i compensi percepiti dalla totalità dei committenti non possono superare i 5.000 euro;
- 3) all'atto dell'erogazione del compenso il collaboratore dovrà rilasciare ricevuta per prestazione occasionale ed il committente tratterrà ed in seguito verserà la ritenuta d'acconto pari al 20% dell'imponibile pattuito. La prestazione occasionale, nei limiti dei 5.000 euro, non è soggetta all'obbligo del versamento dei contributi alla gestione separata.







## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 9



### #DICHIARAZIONE

*Nel 2014 ho ricevuto esclusivamente alcuni compensi per lavoro occasionale, non da psicologa. Devo presentare la dichiarazione dei redditi?*



I lavoratori occasionali che nel corso di un anno solare non hanno superato il limite di retribuzione di 4.800 euro, non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, a patto che questo sia stato l'unico reddito percepito. In ogni caso, anche se per legge il lavoratore non è obbligato a procedere con la dichiarazione, è sempre meglio che anche questi redditi vengano denunciati, perché se il committente ha effettuato delle ritenute, il lavoratore può procedere col recupero solo se effettua la dichiarazione di tali redditi. Con la dichiarazione, le eventuali ritenute superflue possono essere commutate in crediti di imposta a favore del lavoratore, il quale potrà usarle in suo favore per eventuali compensazioni future.

Le prestazioni occasionali devono essere dichiarate attraverso lo specifico modello di dichiarazione dei redditi, ossia nel cosiddetto quadro RL del modello UNICO. Afini dichiarativi, il lavoratore autonomo occasionale deve indicare qual è stato l'ammontare lordo percepito nel periodo di imposta e quali sono state le relative ritenute d'acconto complessive.





## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 10



### #FATTURA ELETTRONICA

*La prestazione occasionale verso un Ente pubblico rientra nell'obbligo della fatturazione elettronica?*



Le prestazioni occasionali non rientrano nell'obbligo della fatturazione elettronica.



### #PRESTAZIONI OCCASIONALI

*Posso chiudere la Partita IVA e svolgere la professione mediante prestazioni occasionali? Quali sono le modalità?*



Occorre premettere che la prestazione occasionale non può essere utilizzata per prestazioni professionali svolte da professionisti iscritti all'Albo. Negli altri casi, per prestazioni che non rientrano fra quelle professionali, bisogna emettere delle ricevute di prestazione occasionale intestate al cliente, non delle fatture. Nell'oggetto dovrà indicare la prestazione che ha effettuato con specificazione dei giorni. Dovrà consegnare una copia della ricevuta al suo cliente e conservarne una per lei. Quest'ultima Le servirà poi per predisporre la sua dichiarazione dei redditi. I limiti sono: il rapporto di lavoro, con lo stesso committente, non può essere superiore a 30 giorni lavorativi nell'arco dell'anno solare; Il compenso percepito dalla totalità dei committenti non deve superare euro 5.000,00 nell'arco dello stesso anno solare.





## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 11



### #MISTO

*Nel 2014 ho visto alcuni pazienti privatamente come prestazione occasionale, rilasciando una ricevuta. Poi ho aperto la Partita IVA come psicologa e ho iniziato a fatturare.*

*Ora come devo compilare la dichiarazione dei redditi?*



Va premesso che l'attività professionale di psicologo presuppone la professionalità, e quindi non può essere svolta in forma di prestazione occasionale. Nel merito della domanda: il reddito di lavoro autonomo occasionale deve essere dichiarato nel quadro RL del modello Unico mentre i redditi di lavoro autonomo connessi al possesso di una posizione IVA andranno dichiarati nel quadro RE del modello Unico. Occorre tener presente che qualora i redditi di natura occasionale siano di importo inferiore ad euro 4.800 non sussiste obbligo di dichiarazione.





## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 12



### #PRESTAZIONI OCCASIONALI

*Posso svolgere la mia attività utilizzando prestazioni occasionali?*



Il lavoro autonomo occasionale trova la sua regolamentazione nell'art. 2222 del codice civile in base al quale si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

#### OCCORRE PERTANTO CHE SIANO RISPETTATI I SEGUENTI REQUISITI:

1. Non deve trattarsi di una attività abituale
2. Deve essere un'attività non professionale
3. L'attività non deve svolgersi con continuità
4. Non deve esserci coordinazione da parte del committente

(segue)





## PRIMA DELLA PARTITA IVA

pag. 13

Alla luce di quanto riportato alla pagina 12, quindi, **non è mai possibile esercitare in modo occasionale una attività per la quale è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale.**

Chi effettua una prestazione occasionale è tenuto a rilasciare al committente una ricevuta "non fiscale" nella quale vanno indicati: i propri dati personali, le generalità del committente, la data ed il numero progressivo d'ordine della ricevuta, il corrispettivo lordo concordato, la ritenuta di acconto (se il committente è sostituto di imposta) ed il corrispettivo netto. Inoltre, se la prestazione supera il valore di euro 77,47 occorre apporre anche la marca da bollo da euro 2,00.

Ai fini fiscali, il reddito di lavoro autonomo occasionale rientra tra i cosiddetti "redditi diversi" di cui all'art. 67 del TUIR ma dal punto di vista dichiarativo essi non devono essere indicati nel modello Unico qualora di importo inferiore ad euro 4.800 lordi e se non si possiedono altri redditi. Ai fini previdenziali invece, i lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata dell'Inps solo se i redditi superano la soglia di euro 5.000 ed i contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente tale soglia.





## REGIMI FISCALI

pag. 14



### #REGIMI

*Devo aprire la Partita IVA e non ho ancora consultato un commercialista. I colleghi mi hanno parlato di diversi regimi fiscali fra cui dovrei scegliere, ma mi sembra molto complicato. Quali regimi fiscali esistono? E che caratteristiche hanno?*



### ATTUALMENTE SONO PREVISTI I SEGUENTI REGIMI:

1. Nuovo Regime forfetario agevolato (c.d. nuovo regime dei minimi) introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 che prevede la determinazione forfetaria del reddito che viene poi tassato con un'imposta del 15% sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.
2. Regime Ordinario: vi rientrano tutti coloro che realizzano ricavi superiori ad euro 30.000 annui e che non possono accedere ai regimi agevolati. Prevede la tassazione del reddito in via ordinaria, secondo le aliquote IRPEF previste per i vari scaglioni, oltre alle addizionali ed all'IRAP.






## REGIMI FISCALI

pag. 15



### #DIPENDENTE

*Posso aderire al nuovo regime forfettario, tenendo conto che svolgo anche attività di lavoro dipendente e detengo una quota in una società di persone?*



La partecipazione in qualità di socio in una società, costituisce elemento ostativo all'applicazione di tale regime. La Legge di Stabilità ha abrogato la disposizione secondo cui potevano accedere al regime forfettario i soli contribuenti che avevano conseguito redditi nell'ambito di impresa, arte o professione, in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente eventualmente percepiti. Pertanto l'unico limite relativamente al lavoro dipendente rimane la soglia di reddito di euro 30.000 annui.



### #PRESTAZIONI GRATUITE

*Come dovrei gestire fiscalmente delle prestazioni gratuite rese a clienti?*



È consigliabile redigere un documento firmato dal cliente nel quale viene esplicitata la gratuità della prestazione, per motivi di indigenza o altro.






## REGIMI FISCALI

pag. 16



### #LIMITE REDDITO

*Se supero i limiti dei 30.000 euro come contribuente minimo devo rimettere tutte le fatture aggiungendo l'IVA?*



No, se si mantiene entro i 45.000 euro rimane contribuente minimo per l'anno in corso. L'esercizio successivo dovrà regolarlo nel regime ordinario.



### #FORMAZIONE AZIENDALE

*Svolgo attività di formazione aziendale, che per loro natura dovrebbero essere soggette ad IVA al 22%. Tuttavia, rientro in un regime fiscale agevolato (ex art. 1 commi 96-117 d.l. 98/2011, non soggetta a IVA e Ritenuta d'acconto ai sensi provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 185820).*

*Un'azienda cliente insiste nel chiedermi l'emissione di fattura con IVA. Come devo comportarmi?*



Il suo regime fiscale agevolato è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, a prescindere dalla natura dell'attività svolta. Pertanto non dovrà applicarla sulle prestazioni oggetto della sua domanda.








## REGIMI FISCALI

pag. 17



### #FATTURAZIONE

*Che dicitura occorre inserire nella fattura redatta con il nuovo regime forfettario?*




Nella fattura occorre inserire la seguente dicitura: "Operazione soggetta al regime fiscale forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 della Legge n° 190 del 23/12/2014. Compenso non assoggettato a ritenuta di acconto ai sensi dell'art.27 del D.L. 98 del 06/07/2011 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820/2011".



### #REQUISITI

*Sono titolare di Partita Iva dal 2010. Posso passare al nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di Stabilità 2015?*



Chi è già titolare di partita IVA in regime ordinario, a partire dal 2015 può passare alla contabilità forfettaria dei nuovi minimi a condizione che rispetti i REQUISITI:

1. Ditta individuale o libero professionista che, alla data del 31 dicembre 2014, abbia un fatturato annuo per l'anno precedente non superiore a 30.000 euro.
2. Compensi a collaboratori per meno di 5.000 euro all'anno.
3. Valore storico dei beni ammortizzabili - compresi quelli in leasing o noleggio - inferiore ai 20.000 euro. Fra i noleggi è compreso anche il canone di locazione dello studio dove svolge eventualmente la sua attività.





## REGIMI FISCALI

pag. 18



### #PROROGA

*Nel dicembre 2014 ho aperto una P.IVA in regime dei minimi. Ho letto che il regime è stato prorogato. Posso continuare questo regime anche nel 2015?*



Sì. Sebbene la legge di Stabilità abbia introdotto un nuovo regime dei minimi c.d. forfetario, è stata prevista la possibilità di prosecuzione nel vecchio regime per quei contribuenti che già lo applicavano nel 2014 i quali potranno usufruirne sino al compimento del quinquennio di attività ovvero, se l'evento ricorre successivamente, sino al raggiungimento del 35 anno di età.



### #31 DICEMBRE

*Ho aperto la partita Iva nel 2014. Mi è stato riferito che per rimanere nel regime dei minimi devo emettere una fattura entro il 31 dicembre. è corretto?*



La Legge di Stabilità 2015 ha abrogato il regime dei minimi, sostituendolo con un nuovo regime forfetario. Contiene tuttavia una sorta di 'clausola di salvaguardia' in base alla quale tutti coloro che alla data del 31 dicembre 2014 erano già nel regime dei minimi, potranno continuare ad utilizzare tale regime sino al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività o al compimento dei 35 anni di età. Tanto premesso, l'indicazione di emettere una fattura potrebbe scaturire dalla esigenza di voler dimostrare che già nel 2014 si era in attività. In realtà la mera apertura della posizione IVA, pur senza fatture, potrebbe da se essere sufficiente per la prosecuzione del regime dei minimi.






## REGIMI FISCALI

pag. 19



### #IRAP // STUDIO DI SETTORE

*Sono nel regime dei minimi, e vorrei capire se sono soggetta a Studi di Settore, IRAP e se devo conservare le fatture di acquisto e di vendita.*



Nel suo attuale regime, detto 'dei minimi', non deve pagare IRAP o altro, ma solo l'imposta sostitutiva. Non è soggetta agli Studi di settore. Vanno comunque registrate tutte le sue fatture (attive e passive).



### #REGIME SEMPLIFICATO

*Ho conseguito redditi tali da non potermi più avvalere del regime dei minimi, e quindi dovrò optare per quello semplificato. A quali adempimenti andrò incontro?*



Dovrà tenere il registro delle fatture emesse (vendite), quelle delle fatture ricevute (acquisti) e quello dei corrispettivi. L'IVA andrà versata periodicamente, trimestralmente o mensilmente, e questa scelta avverrà direttamente nella dichiarazione IVA. Dovrà presentare il modello UNICO per la dichiarazione dei suoi redditi, la dichiarazione IVA ed eventualmente IRAP se la sua attività ha una qualche forma di organizzazione del lavoro, e infine lo Spesometro e la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.






## REGIMI FISCALI

pag. 20



### #LIMITI

*Ho aperto Partita IVA nel 2012, e ho usufruito per tre anni del regime dei minimi. Ora ho compiuto 35 anni, e stando alla nuova normativa introdotta con la Legge di Stabilità 2015 non avrei più il requisito per restare in questo regime, è corretto?*



Lei ha diritto ad usufruire del Regime dei minimi per 5 anni dalla data di apertura della sua partita IVA ma sino al compimento del 35° anno di età. Quindi è corretto ma può comunque sempre aderire al nuovo regime forfettario disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015.



### #COLLABORATORE

*Nel regime dei minimi, ho effettuato una CTU per il Tribunale, avvalendomi della collaborazione di un collega esterno per la somministrazione dei test psicologici, a chi dovrebbe intestare la fattura?*



Dal provvedimento del Tribunale dovrebbe essere possibile sapere se il collega di cui si è avvalsa possa fatturare direttamente. In caso contrario dovrebbe fatturare direttamente a Lei, tenendo presente che chi applica il regime dei minimi non può sostenere costi relativi a personale dipendente e collaborazioni a progetto ma può sostenere e dedurre costi per collaborazioni occasionali (vedi circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 28/01/2008).






## ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI

pag. 21



### #ASSOCIAZIONE 5X1000

*Siamo tre psicologi e vorremmo aprire un'Associazione per svolgere nel nostro territorio diverse attività in campo sociale, editoriale e psicologico. In particolare, vorremmo pubblicare e vendere riviste e libri scritti da noi, raccogliere il 5x1000, accogliere nuovi soci. Quali sono le informazioni di base che è bene conoscere?*



Le Associazioni dotate di solo codice fiscale possono svolgere senza alcun limite le attività inerenti gli scopi associativi, indicati nello Statuto.

### CONTRIBUTI

L'Associazione potrà ricevere contributi di vario tipo. Secondo l'articolo 148 del T.U.I.R. sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione, i seguenti contributi:

1. Le quote associative dei soci e degli altri contributi versati dagli stessi a titolo di contribuzione;
2. Le donazioni ricevute dall'associazione, se previste nello Statuto;
3. I corrispettivi ricavati dalla cessione ai SOLI ASSOCIATI di pubblicazioni prodotte dall'Associazione;
4. I contributi versati dai soci per prestazioni di servizi a loro erogati / corsi, stage, servizi di consulenza se compresi fra gli scopi associativi.

(segue)





## ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI

pag. 22

### AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti questi corrispettivi non sono soggetti a tassazione, ma sussiste l'obbligo di preparare annualmente un rendiconto contabile che sarà conservato presso la sede associativa.

Si tratta di un beneficio fiscale importante, e quindi vale solo per alcuni tipi di Associazioni: le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolastica. Per beneficiare di tali agevolazioni è necessaria una corretta redazione dello Statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione non potrà beneficiare delle agevolazioni e sarà esposta a possibili contestazioni da parte degli enti di controllo.

### ATTIVITÀ COMMERCIALI

Se attraverso l'Associazione si intende svolgere un'attività commerciale, quali ad esempio la vendita di libri o di prestazioni psicologiche che non siano rivolte ai soci e prevedano un corrispettivo - sarà obbligatorio dotarsi di Partita IVA, con tutti gli adempimenti e gli obblighi che essa comporta.

### 5xMILLE

Perché un'Associazione possa beneficiare del contributo, deve prima richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e poi presentare la domanda all'Agenzia delle Entrate per l'ammissione al contributo.

### SOCI

La qualifica di Socio si consegue generalmente tramite un'iscrizione o tesseramento. I poteri dei soci vengono disciplinati dallo Statuto. Generalmente i Soci hanno diritto di voto in Assemblea ed esiste un Organo Direttivo che ha poteri esecutivi e di gestione dell'Associazione.





## ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI

pag. 23



### #ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

*Un'Associazione di promozione sociale può fatturare le prestazioni rese da professionisti in qualità di Psicologi?*



No. Le prestazioni dovranno essere fatturate dal professionista, direttamente al cliente.



### #ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

*È possibile svolgere l'attività professionale in associazione con altri professionisti?*



La risposta è affermativa. L'associazione tra professionisti è equiparata alla società semplice che svolge attività di lavoro autonomo. L'associazione procede alla determinazione del proprio reddito che va assoggettato ad IRAP. Lo stesso reddito va ripartito tra i singoli soci ai fini della tassazione IRPEF. A tal fine l'associazione ha l'obbligo di presentare apposita dichiarazione dei redditi indicando distintamente l'imponibile IRPEF da ripartire sui soci e l'imponibile IRAP. I compensi sono soggetti alla ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto d'imposta (es. società, professionista). Tali ritenute sono attribuite ai soci con lo stesso criterio per la distribuzione degli utili. In alternativa, la legge n.183/11 ha previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale tramite la c.d. società tra professionisti (STP) costituita secondo i modelli previsti dal codice civile (es. S.r.l.). Potranno essere costituite società tra professionalità diverse, ma lo stesso socio potrà fare parte soltanto di una STP. La società dovrà iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese e presso l'ordine di appartenenza dei soci professionisti. Possono essere ammessi come soci solo professionisti iscritti ad albi ed ordini, in possesso di requisiti di onorabilità.





## ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI

pag. 24



### #COOPERATIVA STUDIO ASSOCIATO

*Da alcuni anni lavoro come libera professionista, insieme ad altri colleghi, per una cooperativa che gestisce un ambulatorio territoriale per l'età evolutiva. Con il prossimo anno, la cooperativa ha deciso di chiudere il servizio. Noi, che vi abbiamo sempre lavorato, vorremmo mantenerlo attivo. Come potremmo fare?*



Dalle informazioni fornite, la forma migliore per proseguire l'attività in modo autonomo fra colleghi psicologi potrebbe essere lo Studio Associato, costituito con scrittura privata autenticata dal Notaio o con atto Notarile.

In alternativa, potrebbe essere utile l'apertura di una società di persone.



### #DETRAIBILITÀ

*Ho reso delle prestazioni sanitarie - psicoterapia di gruppo - per conto di un'associazione di professionisti di cui faccio parte. La ricevuta fiscale ai partecipanti è stata emessa da quest'associazione. Il CAF a cui uno dei pazienti si è rivolto per la dichiarazione dei redditi non ha accettato tale ricevuta come spesa medica, sostenendo che nell'intestazione non risultava alcun professionista sanitario abilitato e iscritto all'albo. Come possiamo ovviare al problema in futuro?*



Una delle soluzioni più semplici è che i professionisti che rendono la prestazione fatturino direttamente ai partecipanti.







## ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E STUDI ASSOCIATI

pag. 25



### #STUDIO CONDIVISO

*Sono titolare di contratto di affitto per uno studio professionale dove svolgo la mia attività, e per dividere le spese vorrei mettere a disposizione alcune ore o una stanza a colleghi. Come posso fare?*



Le strade sono due:

1. se il suo contratto di locazione prevede la sub-locazione, redigerà con i colleghi un vero e proprio contratto di sub-locazione che andrà registrato all'Agenzia delle Entrate. I colleghi potranno così portare in deduzione dal reddito professionale il costo sostenuto per l'affitto. Se il contratto non prevede sub-locazione, dovrà accordarsi con il proprietario;
2. l'alternativa è un semplice contratto di «service», oppure la fatturazione periodica da parte sua dei corrispettivi ricevuti dai colleghi per l'uso dello studio. Anche in questo caso il costo sarà sempre deducibile.



### COLLABORATORI

*Mi devo servire della collaborazione di una logopedista attualmente priva di partita iva. La collaborazione può essere rendicontata mediante una ricevuta per prestazioni occasionali?*



La ricevuta per prestazione occasionale può essere emessa in questo caso dalla logopedista laddove siano rispettati:

1. il requisito dell'occasionalità, che si sostanzia in prestazioni sporadiche senza che ciascuna debba durare per più di trenta giorni consecutivi;
2. se la prestazione è commissionata da un libero professionista, i compensi non possono eccedere il limite di euro 2.000,00 annui (da intendersi al netto della ritenuta d'acconto) per ciascun lavoratore in prestazione occasionale coinvolto.





---

## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI


---

pag. 26



### #DIPENDENTE PUBBLICO

*Sono un dipendente pubblico full-time. Posso esercitare attività professionale?*



Per quanto a nostra conoscenza esiste un generale divieto per i dipendenti statali di svolgere un secondo lavoro. Fatte salve alcune deroghe previste dalla normativa (part-time, alcune tipologie di collaborazione ad esempio a giornali, riviste, enciclopedie e simili), è tassativamente escluso che i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica con contratto a tempo pieno possano esercitare un secondo lavoro concernente attività professionali libere, anche nel caso in cui non esista un conflitto di interessi. Tuttavia la domanda andrebbe rivolta alla propria Amministrazione.






## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

pag. 27



### #DIPENDENTE

*Ho partita Iva ma sarò assunta con contratto a tempo indeterminato. Posso mantenere aperta la mia posizione IVA?*




A meno che non vi sia una specifica clausola nel suo futuro contratto di lavoro dipendente che le impone il divieto di esercitare la libera professione, Lei può tranquillamente mantenere aperta la partita IVA ed esercitare marginalmente la libera professione.

La situazione cambierebbe se lei fosse assunta come dipendente di Pubblica Amministrazione, in questo caso in linea generale esiste una limitazione alla possibilità di esercitare attività di lavoro autonomo.



### #ASSICURAZIONE

*Lavoro esclusivamente come dipendente presso una casa di cura privata. Ho l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa RC professionale?*



La polizza assicurativa RC è obbligatoria per l'attività professionale. Essendo Lei alle dipendenze di una casa di cura privata e quindi non svolgendo attività professionale ma di lavoro dipendente, non è configurabile a suo carico alcun obbligo di copertura assicurativa. Resta consigliabile verificare con il proprio datore di lavoro il tipo e grado di copertura assicurativa per le attività svolte in qualità di lavoratore dipendente.






## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

pag. 28



### #DICHIARAZIONE REDDITI

*Svolgo attività libero-professionale in regime dei minimi, ma ho anche un contratto di co.co.pro con un'azienda. Come devo compilare la mia dichiarazione dei redditi?*



Da un punto di vista fiscale, i due redditi hanno natura diversa e diverso trattamento ma confluiranno entrambi nel modello fiscale, ciascuno nella propria specifica sezione. Trattandosi di una dichiarazione che ha una certa complessità, è opportuno rivolgersi ad un professionista abilitato.



### #EDITORIA

*Vorrei avviare una attività parallela a quella di psicologo libero professionista. Si tratta di una società che si occuperebbe in prima battuta di editoria digitale. Per una serie di considerazioni, la forma associativa che è stata scelta è la S.n.c., alla quale parteciperà un altro socio. Avrò probabilmente una quota minoritaria. Posso far rientrare la mia parte di reddito che proverrà da questa società nella mia gestione ENPAP, dal momento che si tratterebbe di attività editoriale in gran parte connessa alla psicologia?*



Purtroppo no. Nel momento in cui lei diventa socio di una società commerciale, il suo reddito di partecipazione sarà assoggettato automaticamente alla contribuzione INPS. Qualora lei fatturasse invece a questa società delle consulenze professionali in qualità di psicologo, ad esempio come consulente scientifico, questi importi resteranno attratti nella contribuzione ENPAP.






## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

pag. 29



### #LUDOTECA

*Sono una psicologa e vorrei aprire una ludoteca. Posso utilizzare la mia partita IVA?*




Utilizzando la medesima Partita IVA, è necessario aprire un codice attività separato da quello di 'psicologa', e istituire una contabilità separata per l'attività di gestione della ludoteca. Il tutto confluirà in separati quadri della dichiarazione dei redditi. Tuttavia la questione va ampliata al versamento dei contributi previdenziali, in quanto l'attività di gestione di una ludoteca richiederebbe anche l'apertura di una posizione previdenziale presso INPS.



### #BORSA DI STUDIO CO.CO.CO.

*Il reddito professionale conseguito nel regime dei minimi è compatibile con una co.co.co e una borsa di studio?*



La polizza assicurativa RC è obbligatoria per l'attività professionale. Essendo Lei alle dipendenze di una casa di cura privata e quindi non svolgendo attività professionale ma di lavoro dipendente, non è configurabile a suo carico alcun obbligo di copertura assicurativa. Resta consigliabile verificare con il proprio datore di lavoro il tipo e grado di copertura assicurativa per le attività svolte in qualità di lavoratore dipendente.






## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

pag. 30



### #COMMERCIANTE

*Ho intrapreso un'attività autonoma diversa da quella di psicologa, come commerciante. Ho già la partita IVA come psicologa, devo aprirne un'altra?*



Dovrà modificare il codice attività, cancellarsi dall'Ente previdenziale e iscriversi alla Gestione commercianti.






## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

pag. 31



### #CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

*Nel caso il titolare di partita iva abbia anche un contratto di lavoro dipendente è possibile chiedere al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali all'ENPAP?*




No. ENPAP è l'ente di previdenza di riferimento soltanto per l'attività libero professionale degli psicologi. Nel caso si svolga anche un'attività con rapporto di lavoro dipendente, la contribuzione previdenziale per tale attività è sempre all'INPS, generalmente versata a cura del datore di lavoro nella compilazione della busta paga.



### #FATTURAZIONE CODICI ATTIVITÀ

*E' possibile per uno psicologo utilizzare il codice di attività con il quale ha aperto la posizione Iva anche per svolgere altre attività quali ad esempio ricerche di mercato, amministrazione di una Onlus o ruoli educativi?*



L'articolo 36 del DPR 633/72 regola l'applicazione dell'Iva nel caso in cui l'operatore svolga più di una attività stabilendo in linea generale che:

1. l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività con riferimento al volume d'affari complessivo;
2. la partita iva è unica così come la dichiarazione annuale.

(segue)





## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

pag. 32

Il medesimo articolo disciplina però delle ipotesi in cui è obbligatorio separare le attività, ossia istituire nell'ambito della stessa partita iva, due o più codici attività da gestire con separate contabilità.

Trattasi in particolare di tutte le ipotesi in cui il contribuente effettua:

1. l'esercizio contemporaneo di attività professionali e di attività di impresa (cioè aventi carattere commerciale);
2. l'esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici economici (c.d. Ateco);
3. l'esercizio di attività agricole;
4. il commercio al minuto;
5. le attività di intrattenimento;
6. comunque ogni attività avente un regime speciale ai fini IVA.

In conclusione, quindi, uno psicologo può utilizzare la propria partita iva anche per lo svolgimento di attività connesse alla propria professione purchè non siano comprese nella casistica sopra citata.

Peraltro, la separazione delle attività risulta necessaria (e conveniente) quando il soggetto passivo, esercitando sia un'attività imponibile, sia un'attività esente da Iva, intende evitare gli effetti negativi del pro-rata generale di detrazione derivante dall'attività esente.








## LIBERA PROFESSIONE E ALTRI LAVORI

pag. 33



### #PARTITA IVA

*In quali casi per uno psicologo è necessario aprire la partita iva?*



Se l'attività professionale di psicologo è svolta come dipendente (privato o pubblico) non si è tenuti ad aprire la partita iva ma se viene esercitata privatamente si è obbligati ad averla in qualità di libero professionista quando l'attività possiede le seguenti caratteristiche:

1. è svolta in autonomia cioè in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
2. non ha natura imprenditoriale, cioè è una attività intellettuale svolta da un iscritto ad un Albo professionale (art. 2229 codice civile);
3. è svolta con abitudine e professionalità, ossia deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che abbia il particolare carattere della professionalità e che viene attuata in modo continuativo (circolare del Ministero delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977).

In sostanza, l'elemento dell'abitudine abbinato a quello della professionalità sta a delimitare un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.





## DEDUZIONI E DETRAZIONI


pag. 34



### #SCUOLA PSICOTERAPIA

*Sono deducibili dal reddito di uno psicologo del lavoro i costi per la frequenza ad un corso di abilitazione all'esercizio dell'attività di psicoterapia?*

*Vi allego la risposta dell'agenzia delle Entrate ad un interpello da me effettuato richiedendo un vostro parere in merito.*



Le spese relative a corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti sono disciplinate dal comma 5 dell'art. 54 del DPR 917/86 (TUIR). A partire dal 2017 le spese di iscrizione a master, corsi di formazione e aggiornamento professionale, spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di euro 10.000.

Nel caso da Lei prospettato - scuola di psicoterapia - la deducibilità sembrerebbe preclusa in quanto non si tratta di corsi di aggiornamento professionale ma di corsi abilitativi.

L'interpello ordinario da Lei sottoposto all'Agenzia delle Entrate ha per oggetto la deducibilità dei costi da sostenere per la frequenza alla scuola di specializzazione necessaria all'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di psicoterapia. L'Agenzia delle Entrate ha negato la deducibilità di tali costi in quanto non inerenti all'esercizio della sua professione. Tale inerenza è in particolare riconducibile alla natura "abilitativa" del corso, non qualificabile quindi come di "aggiornamento professionale". In aggiunta mancherebbe il requisito dell'inerenza che regola la deducibilità dei costi che si sostanzia nella correlazione di natura funzionale tra il costo sostenuto ed il ricavo che esso ha contribuito direttamente a produrre.






## DEDUZIONI E DETRAZIONI

pag. 35



### #SCUOLA PSICOTERAPIA

Vorrei sapere in quale percentuale posso dedurre dal mio reddito imponibile le spese per la scuola di psicoterapia.



Ai fini fiscali, le spese sostenute per la partecipazione alle scuole di psicoterapia e, in via generale, tutte le spese sostenute per la frequentazione di corsi di specializzazione post-universitari, possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi. La detrazione è pari al 19%. Se tali spese sono sostenute presso università o scuole di specializzazione private, esse risultano detraibili nei limiti stabiliti annualmente, per ciascun facoltà universitaria statale, con decreto del MIUR.

Per l'anno di imposta 2017 il MIUR con DM del 28/12/2017 ha riconfermato lo stesso limite di spesa fissato per l'anno precedente e precisamente:

<i>spesa massima detraibile</i>	<i>nord</i>	<i>centro</i>	<i>sud e isole</i>
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	euro 3.700	euro 2.900	euro 1.800

Qualora la spesa effettivamente sostenuta fosse inferiore ai limiti sopra riportati, si potrà detrarre solo l'importo effettivamente pagato nel corso dell'anno.






## DEDUZIONI E DETRAZIONI

pag. 36



### #INTESTAZIONE FATTURA

*Ho appena aperto la Partita IVA e sto arredando il mio nuovo studio. Quando acquisto gli arredi, cosa deve essere scritto nella fattura perché la spesa sia deducibile dal mio reddito?*




Dovrebbe indicare almeno il nome, cognome, indirizzo fiscale comunicato all'apertura della Partita IVA, Codice Fiscale e Partita IVA.

Le spese effettuate devono per essere deducibili riguardare acquisti inerenti la sua attività professionale. In ogni caso la deducibilità e i suoi limiti dipendono anche dal suo regime fiscale. Dovrebbe quindi informarsi attentamente dal suo commercialista.



### #CONTRIBUTI ENPAP

*I contributi ENPAP sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi?*



Sì, parzialmente. A normativa attuale, il contributo soggettivo e il contributo di maternità risultano interamente deducibili dal reddito. Non è invece deducibile il contributo integrativo. Il principio base di tale deducibilità è quello di cassa: possono essere portati in deduzione dal reddito i contributi effettivamente versati nell'anno in cui tale reddito viene percepito.






## DEDUZIONI E DETRAZIONI

pag. 37



### #MASTER, CONVEGNI, CONGRESSI

*Le spese sostenute per la partecipazione a master, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni e congressi sono da considerarsi spese inerenti la professione e dunque deducibili?*



A partire dal 2017 le spese di iscrizione a master, corsi di formazione e aggiornamento professionale, spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di euro 10.000.



### #CONCORSO PUBBLICO

*Le tasse versate come contributo di partecipazione ai concorsi pubblici sono da considerarsi spese inerenti la professione e dunque deducibili?*




No. Le tasse per la partecipazione a un concorso pubblico non possono rappresentare dei costi inerenti l'esercizio della professione e, pertanto, non sono deducibili dal reddito professionale.



### #FIGLI

*Io e il mio compagno abbiamo due figli. Le spese detraibili che li riguardano - ad esempio, quelle sanitarie - debbono essere necessariamente ripartite in entrambe le dichiarazioni dei redditi al 50%, oppure possiamo attribuirle ad uno solo di noi?*



Il contribuente ha facoltà di scegliere a chi destinare la detrazione prevista per figli a carico: indistintamente l'uno o l'altro coniuge (al 100%) ovvero entrambi (al 50% ciascuno).






## DEDUZIONI E DETRAZIONI

pag. 38



### #STUDIO

*Esercito la mia attività in appartamento in affitto, che uso sia come studio che come abitazione. Posso dedurre alcune spese?*




Può dedurre dal reddito il 50% delle spese, ad esempio di affitto, utenze e condominio.



### #AUTOMOBILE

*Posso dedurre spese per un autoveicolo che non è intestato a me?*



Ai fini della deducibilità delle spese inerenti l'autovettura, è necessario un titolo che ne attesti formalmente la disponibilità di utilizzo. Potrebbe andar bene anche un contratto di comodato.



### #SPESE MEDICHE

*Come è possibile detrarre le spese mediche nel caso di professionisti?*



Va indicato il valore delle spese mediche sostenute nel quadro P della dichiarazione dei redditi, al netto della franchigia prevista pari ad euro 129,11. La detraibilità delle spese mediche è pari al 19%.





## DEDUZIONI E DETRAZIONI


pag. 39



### #STUDIO

*Lavoro in uno studio che ho ricavato dentro la mia abitazione, in una stanza con ingresso separato che tuttavia fa parte dell'abitazione e ne condivide l'accatastamento.*

*Devo modificare la destinazione d'uso e accatastare come ufficio? e come funziona la deduzione delle spese di gestione ordinaria, ad esempio le bollette?*




Se lo studio è nella sua abitazione, non è necessario alcun ri-accatastamento, si tratta del caso frequente di uso promiscuo dell'abitazione.

Le spese saranno deducibili dal suo reddito d'impresa nella misura del 50%, dal momento che la sua abitazione sarà utilizzata anche come studio professionale, ossia il cosiddetto uso promiscuo.



### #BOLLETTE

*Da diverso tempo lavoro nello studio privato di una collega, che lei mi offre con regolare contratto di comodato d'uso. Lavorando in questo studio mi trovo a pagare le utenze intestate a nome della collega, che vorrei poter dedurre dal mio reddito come spesa professionale. Come posso fare?*



Nella sua situazione, è doveroso che le sia resa una fattura dalla collega, che riassume le spese da lei sostenute per le utenze. Può chiedere che le sia emessa una fattura riepilogativa che in descrizione evidenzi la natura della somma richiesta (telefono, luce, acqua, gas per i mesi pagati). Le segnalo che detta fattura è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria al 22%.






## DEDUZIONI E DETRAZIONI

pag. 40



### #RISTRUTTURAZIONE

*Svolgo la mia attività in un ufficio, in comproprietà con mio marito. Le spese di manutenzione straordinaria sono deducibili?*




Le spese che riguardano lavori tali da comportare un aumento di valore del bene immobile sono deducibili per intero, seguendo i medesimi criteri previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono.

Invece, le spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione che non creino un aumento del valore dell'immobile, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quindi non solo dell'immobile di riferimento).



### #VIAGGIO PC

*Sono deducibili dal reddito professionale le spese di viaggio e quelle relative all'acquisto di un PC.*



Se inerenti l'attività professionale svolta, certamente sì.







# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 41



## #COMMERCIALISTA

*Posso tenere la contabilità da sola?*



Non è consigliabile, gli adempimenti contabili e fiscali richiedono l'assistenza di consulenti specializzati perché hanno un grado di complessità. Gli errori possono esporre a sanzioni anche rilevanti.



## #COMMERCIALISTA

*Il mio commercialista ha ommesso di inviare l'UNICO nei termini. Quali responsabilità gli posso imputare?*



Il consulente agisce secondo il mandato professionale e l'impegno alla trasmissione telematica. Pertanto risponde del mancato o ritardato invio solo se a fronte di un impegno telematico sottoscritto.






## CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 42



#CAF

*Posso rivolgermi ad un CAF per la gestione della mia attività professionale?*




Per la tenuta della contabilità relativa all'attività professionale in Partita IVA, è vivamente raccomandato di rivolgersi ad un professionista abilitato. I CAF di solito si occupano esclusivamente della redazione dei modelli 730 o modello unico. Peraltro il CAF non ha la responsabilità professionale degli adempimenti che svolge, al contrario del professionista iscritto, che per espressa previsione normativa deve avere assicurazione professionale: in caso di errore, non avrebbe alcuna possibilità di rivalsa sul CAF.



#CAF

*Salve Ho aperto da poco la Partita IVA e non ho ancora un consulente. Sto pensando di rivolgermi ad un CAF, per risparmiare sui costi. Questa strada è percorribile?*



I CAF elaborano soltanto i modelli 730, ossia quelli dei lavoratori dipendenti, e quindi è difficile che possano essere utili ad un libero professionista. Inoltre, occorre considerare che la redazione e compilazione del Modello Unico, anche in una posizione semplificata, non è semplice. Il consiglio è di rivolgersi ad un commercialista abilitato, in modo da ridurre il rischio di errori ed omissioni che potrebbero poi tradursi in costi e sanzioni.






# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 43



## #CONTO CORRENTE

*Per gestire la mia attività professionale devo avere un Conto Corrente dedicato e distinto da quello personale?*




La tenuta di un conto corrente dedicato all'attività professionale oltre a quello privato, originariamente prevista dal Decreto Bersani, risulta ad oggi, in base al D.L. n. 112/2008 (convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133) non obbligatoria.



## #IRAP

*Lavoro in tre diversi studi, affittando spazi per pochi giorni la settimana da altri colleghi. Questo modo di lavorare può configurare una forma organizzata di attività e quindi l'assoggettamento all'IRAP?*



La questione IRAP rispetto alle attività professionali di lavoro autonomo è stata oggetto negli ultimi anni di non poche interpretazioni e sentenze. Il principio base per l'applicazione dell'Irap è quello previsto dall'art. 53, comma 1, del TUIR, in base al quale tutti i liberi professionisti dotati di «autonoma organizzazione» devono pagare l'IRAP, ad eccezione dei contribuenti minimi e forfettari.

(segue)





## CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 44

Ciò premesso, si ritiene che in sede di verifica, possa essere considerato non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi l'apertura di un contenzioso per mancato versamento dell'IRAP, nei casi in cui l'artista o il professionista possano considerarsi privi della cosiddetta "autonoma organizzazione".

Premesso che l'onere della prova ricade generalmente sul contribuente, ai fini dell'individuazione degli elementi che connotano l'autonoma organizzazione, una eventuale verifica fiscale potrà prendere in esame le dichiarazioni reddituali, con specifico riguardo al contenuto del quadro concernente i redditi di lavoro autonomo.

La Corte di Cassazione ha rilevato in più di una sentenza, come la circostanza che il contribuente abbia compilato il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo, con indicazione di costi afferenti l'attività svolta, possa fornire elementi per valutazione dell'esistenza di autonoma organizzazione.

Vanno inoltre esaminate le dichiarazioni per gli Studi di Settore, in particolare nei quadri relativi al personale addetto all'attività, all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività e ai beni strumentali.

Nel caso specifico di svolgimento dell'attività professionale su più studi, tale modalità di lavoro può essere elemento che depone per un'autonoma organizzazione.






## CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 45



### #CREDITO IVA

*Sono a credito di IVA, ci sono possibilità di recupero visto che le mie fatture sono esenti perché si tratta di prestazioni sanitarie?*




Il credito Iva di sua spettanza, se maturato negli anni precedenti, potrà essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione per pagare le imposte che derivano dalla sua dichiarazione dei redditi.



### #REDDITO ZERO

*Ho aperto partita IVA nel 2013, ma non ho fatturato nulla e non ho acquistato nulla come professionista. Devo presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi?*



Non avendo fatturato compensi o sostenuto spese, non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e soprattutto non ha alcun importo da versare a titolo di imposta. Ma l'indicazione è di presentare comunque la dichiarazione, con reddito pari a zero, perché l'Agenzia delle Entrate non conosce in automatico i motivi del suo esonero e potrebbe quindi procedere ad accertamento, che sarebbe chiaramente contestabile ma le porterebbe via tempo e denaro.






# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 46



## #STUDI DI SETTORE

*Ho uno studio di psicoterapia aperto senza interruzioni da circa 20 anni, che ha sempre prodotto una discreta redditività e congruità per gli Studi di Settore. Nell'ultimo anno a causa di un problema di salute ampiamente documentato, il mio reddito si è drasticamente ridotto, pur in presenza delle stesse condizioni relative agli spazi dello studio. Come posso regolare la mia posizione rispetto agli Studi di Settore?*



Come previsto dal comma 1 dell'art. 10 della L 146/1998, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe determinare automaticamente il suo reddito sulla base dello Studio di Settore.

Vi è però l'obbligo a carico della medesima Amministrazione di instaurare un contraddittorio, perché il successivo comma 3 bis del menzionato art. 10 dispone che *'l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento invita il contribuente a comparire ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n.213'*.

Nel suo caso, potrebbe essere utile anticipare il confronto compilando lo specifico quadro *'annotazioni'* della dichiarazione per lo Studio di Settore, per evidenziare le motivazioni che hanno determinato il mancato raggiungimento della congruità ed eventualmente evitare il disturbo di un contraddittorio.






# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 47



## #RITARDO

*Non ho presentato l'UNICO nei termini. Come posso rimediare?*



Il modello reddituale non inviato in via telematica entro il 31 ottobre può essere comunque inviato entro il 31 gennaio, ossia entro 90 giorni successivi al termine ordinario, utilizzando il c.d. ravvedimento operoso e versando le relative sanzioni.

Oltre tale termine la dichiarazione risulta omessa.

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di ravvedere la presentazione della dichiarazione dei redditi nei 90 giorni successivi al termine ordinario, deve versare una sanzione ridotta pari a euro 25 per ciascuna dichiarazione di cui il modello si compone. Il versamento dovrà essere effettuato mediante delega di pagamento modello F24, avendo cura di indicare il codice tributo 8911 e, quale anno di riferimento, l'anno in cui si è commessa la tardiva presentazione.






# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 48



## #SCADENZE

*Ho aperto la partita IVA e quest'anno per la prima volta dovrò compilare il modello Unico. Quando bisogna versare le imposte? Quale documentazione devo allegare? È necessario avvalersi di un commercialista?*




La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno da un professionista abilitato. Le imposte, invece, scadono il 16 giugno e i versamenti in ritardo sono soggetti a sanzioni e interessi. Il secondo acconto scade il 30 novembre. Al modello reddituale non va allegata alcun tipo di documentazione. L'Agenzia delle Entrate si riserva eventualmente di chiederle i documenti in un momento successivo, ma non è automatico per tutti i contribuenti.

L'ausilio di un consulente è fortemente raccomandato, per evitare di incorrere in errori che l'Agenzia delle Entrate potrebbe poi riscontrare e contestare.

## #CONSERVAZIONE



*Essendo in un regime agevolato, ho semplicemente conservato le ricevute e non ho altre scritture contabili. Avrei dovuto registrare altro, fare qualche comunicazione?*



Tutti i documenti in suo possesso - sia di ricavi che di costi - vanno numerati, registrati e conservati. A questo proposito, ed anche per l'invio della dichiarazione dei redditi, è vivamente consigliato di rivolgersi a un consulente abilitato per evitare errori.








# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 49



## #REGISTRI

*Da quest'anno dovrò necessariamente applicare il regime ordinario perché il mio fatturato eccede i limiti per i regimi agevolati. Vorrei sapere di quali registri mi devo dotare e con quali modalità e quali tempistiche dovrò compilarli? Quali altri adempimenti?*



I registri che deve avere sono: IVA acquisti, IVA vendite e beni ammortizzabili se intende gestire la sua contabilità nella modalità semplificata.

Diversamente dovrà avere anche il libro giornale. Con un regime come quello ordinario, è vivamente consigliabile farsi assistere da un consulente per evitare errori ed omissioni.

Sarà poi soggetta a compilare ed inviare anche gli altri dichiarativi oltre al modello Unico previsti dalla normativa vigente ossia: modello Irap, Iva qualora abbia fatture per prestazioni professionali imponibili, spesometro qualora ve ne siano i presupposti, modello 770 qualora corrisponda compensi a terzi.



## #CREDITO IRPEF

*Dove è possibile verificare il proprio eventuale credito Irpef?*



Il credito IRPEF eventuale viene inserito dal proprio consulente nel modello reddituale, nel rigo RX1.






# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 50



## #IRPEF

*Con che periodicità come libero professionista devo pagare l'IRPEF?*




Il pagamento delle imposte è a Giugno e Novembre di ogni anno. A Giugno si paga il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso, anche con possibilità di dividere il pagamento in rate nei mesi successivi. A novembre, invece, si paga solo il secondo acconto senza possibilità di rateazione, quindi in un'unica soluzione.



## #CREDITO IVA

*Nei prossimi mesi per la prima volta dovrò effettuare prestazioni non sanitarie, quindi soggette ad IVA. In che modo posso recuperare l'IVA a credito che ho accumulato grazie alle spese effettuate per la mia attività? Può essere utilizzata in detrazione alle altre tasse da pagare o bisogna chiedere specifico rimborso?*



In generale, l'IVA incassata dai clienti deve poi essere versata con cadenza trimestrale, a meno che non venga compensata attraverso spese con IVA fatturate sulla sua Partita IVA. In quel caso, non dovrà versarla. Il credito IVA, qualora ne dovesse accumulare, è compensabile con altre imposte quali IRPEF o addizionali regionali.






# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 51



## #CONTRIBUTI #F24

*Posso versare i contributi ENPAP con F24?*



Sì, a partire dal 6 luglio 2015 è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali tramite modello F24. Sarà quindi possibile anche effettuare il pagamento compensando gli eventuali crediti vantati verso il fisco. Con RM n. 60/E del 18/06/2015 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

1. ECTR – ENPAP Contributi (acconto/saldo)
2. ERPS – ENPAP riscatto periodi di studio
3. EAPR – ENPAP riscatto anni di esercizio professionale precedenti
4. ESNZ – ENPAP sanzioni
5. EINT – ENPAP interessi






# CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

pag. 52



## #CONTRIBUTI #F24

*Come si compila il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali?*



Nel sito internet dell'ENPAP c'è una pagina dedicata all'argomento alla quale facciamo rinvio. In ogni caso nella sezione "Altri Enti previdenziali e Assicurativi" del modello occorre inserire i seguenti valori:

1. nel campo codice ente: **0007**
2. nel campo codice sede: **NESSUN VALORE**
3. nel campo causale contributo: **CODICE TRIBUTO** relativo al versamento
4. nel campo codice posizione: **NESSUN VALORE**
5. nel campo periodo di riferimento: **ANNO** di competenza del contributo da versare nel formato AAAA; il mese non è da valorizzare
6. nel campo importi a debito versati: **AMMONTARE** dei contributi da versare
7. nel campo importi a credito compensati: **NESSUN VALORE** oppure **IMPORTO** del credito fiscale da compensare





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 53



### #STUDIO

*Devo prendere in affitto una stanza in uno studio per la mia attività di psicoterapeuta la cui proprietaria è un medico, che esercita nel medesimo studio e mi rilascerebbe fattura per la spesa di utilizzo degli spazi. Devo pagare l'IVA sia sull'affitto che sulle spese?*



Sì, tutte le prestazioni non inquadrabili come prestazioni sanitarie volte alla riabilitazione del paziente sono attività imponibili ai fini dell'IVA e quindi assoggettabili ad aliquota ordinaria del 22%.



### #PUBBLICAZIONE

*Siamo tre colleghi e stiamo valutando la pubblicazione di un libro. Come dovrà avvenire la fatturazione di eventuali ricavi di vendita?*



Qualora l'Editore che pubblicherà e distribuirà il libro ritragga ricavi dalla sua vendita, vi fornirà una certificazione attestante il compenso per i cosiddetti diritti di autore, ripartiti in base agli accordi che prenderete. Provvederete poi singolarmente ad inserire tale certificazione nelle vostre dichiarazioni dei redditi. In caso di pubblicazione attraverso canali come Amazon, Lulu e simili, oggi sempre più diffusa, occorre valutare come ciascun servizio online gestisce le pubblicazioni e il rapporto con gli autori.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 54



### #BOLLO

*Devo apporre il bollo sulla fattura se superiore a euro 77,47? A quanto ammonta il bollo?*



La fatturazione di operazioni esenti da Iva per importi superiori ad euro 77,47 prevede l'apposizione della marca da bollo di euro 2,00 a carico del professionista, eventualmente addebitabile al cliente.



### #PREVENZIONE

*Spesso lavoro per Associazioni e Onlus in attività di prevenzione o educazione. Sono prestazioni sanitarie esenti IVA?*



Le prestazioni psicologiche rese in ambito sanitario sono esenti dall'applicazione dell'IVA in quanto inquadrabili come prestazioni sanitarie rese alla persona (Esente IVA art. 10 DPR n. 633/72 e DM n. 733 del 21/01/1994). Tutte le attività diverse da quelle sanitarie sono assoggettabili ad aliquota ordinaria IVA, attualmente del 22%. Per capire se è possibile applicare l'esenzione IVA, occorre chiedersi se la prestazione effettuata abbia finalità, anche indiretta, di tipo riabilitativo della persona. Il legislatore infatti ha inteso esentare dall'IVA tutte quelle prestazioni direttamente o indirettamente volte alla riabilitazione psicologica dell'individuo riconoscendo alla cura dello stato di disagio psicologico una funzione sociale meritoria di essere esentata dall'imposta. Occorre ricordare che - nel caso in cui si fatturi ad un sostituto di imposta - lo stesso dovrà trattenere la ritenuta d'acconto del 20% che verserà per il professionista.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 55



### #SPESE ANTICIPATE

*Le spese che mi vengono rimborsate in fattura come 'spese anticipate', e che io effettivamente anticipo a mie spese, concorrono a formare l'imponibile della fattura? Va calcolata anche su queste spese la ritenuta d'acconto e la Cassa di previdenza?*



Vi sono due possibilità, a seconda che le spese sostenute siano fatturate a lei o al suo cliente.

1. Se le spese vengono fatturate al suo cliente, sono analiticamente documentate e sono mere anticipazioni di spese che il cliente avrebbe comunque dovuto effettuare ad esempio, le marche da bollo, diritti di segreteria e quant'altro e lei interviene unicamente anticipando il denaro, la sua anticipazione finanziaria rientra tra le fattispecie escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/72, rappresentando mere anticipazioni di spese effettuate in nome e per conto del suo cliente, regolarmente documentate. Potrà quindi emettere una semplice nota di addebito intestata al cliente, riassuntiva delle spese sostenute in nome e per conto, e recante la dicitura: spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72.

(segue)





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 56

2. Se tali spese vengono sostenute e fatturate a nome del professionista, o comunque rientrano fra le spese necessarie a svolgere l'incarico - ad esempio spese di viaggio o di vitto - e poi vengono espresse in fattura al cliente, risultano imponibili e dovranno essere prese in considerazione anche per l'addebito del 2% dell'Ente di Previdenza oltre che per la ritenuta d'acconto del 20%.

Al ulteriore chiarimento del contesto, va ricordato che il trattamento fiscale dei rimborsi spese nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi non ha ancora trovato una espressa sistemazione normativa. L'Agenzia delle Entrate ha operato una interpretazione 'estensiva' della nozione di compenso, includendovi quindi non solo le somme espressamente conseguite a titolo di remunerazione per l'opera svolta ma anche le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del cliente o comunque a questi forfettariamente riaddebitate. In linea generale si può quindi affermare che formino imponibile tutte quelle spese che non sono mere anticipazioni di spese effettuate in nome e per conto del cliente; le spese che il professionista sostiene per svolgere la propria attività vanno quindi considerate imponibili.







## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 57



### #PRESTAZIONI GRATUITE

*Per alcune ore al mese, offro consulenze gratuite a persone economicamente disagiate. In alcuni casi particolari che seguo da tempo, chiedo un compenso simbolico di 5,00 euro. Come si configura questa attività dal punto di vista fiscale?*



Le prestazioni professionali possono essere svolte a titolo gratuito, e in questo caso non è necessaria alcuna fatturazione, ma sarebbe comunque bene tracciare la prestazione gratuita svolta attraverso un documento firmato dal cliente. L'importo minimale a cui fa riferimento dovrebbe invece essere comunque fatturato, perché anche se si tratta di una forma solidaristica di esercizio della professione, resta comunque un compenso professionale.



### #FATTURA

*Ho ricevuto la proposta di una consulenza di alcune ore mensili presso un centro privato. Mi è stato però chiesto di non fatturare prestazioni professionali, ma rimborsare le spese. L'operazione è fiscalmente corretta?*



In quanto professionista, è tenuto ad emettere una fattura recante all'oggetto la natura delle sue prestazioni. Una fattura emessa a titolo di rimborso spese non solo non sarebbe corretta dal punto di vista della coerenza con le prestazioni effettuate, ma potrebbe creare ulteriori problemi ove non vi fosse del reddito imponibile al quale tali spese dovrebbero essere correlate.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 58



### #COACHING

*Sono una psicologa del lavoro. Nella mia attività, svolgo anche interventi di coaching. Rientrano nel campo della mia Partita IVA di psicologa o richiedono una posizione fiscale e previdenziale separata? Devo applicare l'IVA?*



Il tipo di attività svolta rientra senz'altro fra le attività di tipo psicologico. Non trattandosi di attività sanitarie, hanno rilevanza ai fini IVA con aliquota ordinaria al 22%.



### #FORMAZIONE

*Devo applicare l'IVA per una prestazione di formazione professionale?*



Le prestazioni rese nell'esercizio della sua attività di psicologa ma non aventi carattere sanitario rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e quindi devono essere regolarmente fatturate.



### #STRESS

*Vorrei sapere se l'attività di riduzione dello stress va fatturata regolarmente.*



La risposta è affermativa in quanto rientra nell'ambito dell'attività professionale esercitata.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 59



### #NUMERAZIONE

*Svolgo sia attività sanitaria, con rilascio di Ricevute esenti IVA su blocco cartaceo, che attività non sanitaria con rilascio di Fatture con IVA mediante compilazione informatica. Posso utilizzare due diverse numerazioni per maggiore comodità?*




Ove le faccia più comodo, può separare la numerazione delle ricevute (senza IVA) da quella delle fatture (con IVA), usando una doppia numerazione progressiva contraddistinta dall'apposizione di una lettera vicino al numero arabo (ad es. 1F 2F etc. per le fatture ed 1R 2R etc. per le ricevute). Ciò in quanto non si possono avere due fatture con lo stesso numero. Chiaramente nel caso in cui decidesse di adottare due serie di numerazioni progressive, dovrà registrare le fatture un due registri sezionali distinti.



### #NUMERAZIONE

*è possibile omettere il numero nelle fatture? Per motivi di privacy vorrei non far mostrare ai miei clienti quante fatture ho emesso nel corso dell'anno.*



La fattura è un documento richiesto dalla normativa IVA e la numerazione è un elemento fondamentale che non è possibile omettere. È al limite possibile utilizzare una doppia serie di numerazione progressiva, nel caso si esercitassero più attività con la medesima partita IVA.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 60



### #BOLLO

*Come va applicata la marca da bollo sulle ricevute sanitarie?*



La marca da bollo va applicata qualora gli importi della fattura non soggetti ad IVA siano superiori ad euro 77,47. L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema con Risoluzione n.444/E del 18/11/2008. Detta marca va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulla copia che viene trattenuta dal professionista va indicata la dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale". Nulla vieta comunque di indicare anche gli estremi della marca da bollo oppure, ancora meglio, di trattenere una copia della fattura consegnata al cliente con la marca applicata.



### #INCASSO

*Posso emettere una fattura per psicoterapia anche prima di aver incassato il corrispettivo?*



Per i professionisti vige il principio di cassa, per cui è possibile un differimento del pagamento rispetto all'emissione della fattura. Ai fini contabili, farà fede la data di effettivo incasso.



### #INDIRIZZO

*Quale indirizzo devo indicare come intestazione in fattura?*



Occorre indicare quello comunicato all'Agenzia delle Entrate quale domicilio fiscale.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 61



### #INCASSO

*Ho emesso una fattura nel 2014, ma sono riuscita a farla liquidare solo nel 2015. Tale compenso concorre all'imponibile IRPEF per l'anno 2014 o 2015?*



Per i professionisti vige il principio di cassa. Pertanto se lei ha incassato la fattura nel 2015, pagherà le imposte sulla stessa con l'unico 2016 relativo all'anno 2015.



### #RITENUTA

*Nelle fatture con ritenuta d'acconto, il 20% della ritenuta d'acconto va calcolato anche sul contributo integrativo ENPAP del 2%?*



No. Il 20% della ritenuta d'acconto va calcolato solo sull'imponibile e non sull'imponibile più il contributo previdenziale.

### #SCUOLA SPECIALIZZAZIONE



*Svolgo docenze per una Scuola di Specializzazione accreditata MIUR, che notoriamente non applica l'IVA agli allievi per le quote di iscrizione. Mi è stato chiesto di rilasciare fatture senza IVA per le docenze, è possibile?*



Le scuole di specializzazione non applicano l'IVA sui loro servizi, ma le sue docenze andranno fatturate con IVA, trattandosi di una prestazione professionale non esente IVA.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 62



### #SCUOLA

*Ho contratti di prestazione d'opera presso scuole, in cui viene chiaramente indicato che l'oggetto della prestazione è "attività di consulenza psicopedagogica" e "formazione agli insegnanti".*

*Sono prestazioni esenti IVA ai sensi del DPR 633/72 art.10 relativo alle prestazioni sanitarie?*



L'esenzione dell'Iva è strettamente connessa alla natura sanitaria della prestazione esercitata. Nel suo caso è sicuramente da escludere per l'attività di formazione mentre dovrebbe essere verificata e approfondita con riferimento all'attività di consulenza psicopedagogica. In linea di principio le prestazioni rese dallo psicologo nell'ambito di attività riconducibili alla salute non sono soggette ad IVA, mentre le prestazioni di un pedagogo non potrebbero considerarsi esenti ex art.10 DPR 633, perché l'attività del pedagogo non rientra nell'ambito delle professioni o arti sanitarie stabilite dal Ministero della Salute.



### #SUPERVISIONE

*Sono una psicologa iscritta all'ENPAP e avrei bisogno di una informazione per una fattura da fare a una collega per supervisione clinica. Non mi è chiaro se devo prevedere la ritenuta d'acconto e se devo applicare il 2% sull'importo.*



Non esiste una specifica previsione per l'attività di supervisione, ma trattandosi di una prestazione di consulenza non sanitaria erogata nei confronti di un professionista che è sostituto di imposta, si dovrebbe applicare in fattura il 2% dell'ENPAP e la ritenuta d'acconto del 20% dell'imponibile.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 63



### #RSA

*Ho iniziato una collaborazione con una Residenza per Anziani, a cui dovrei fatturare un compenso fisso di 500 euro mensili per consulenze. è sempre possibile applicare l'esenzione IVA in quanto sono prestazioni rese agli ospiti della struttura? Devo applicare una marca da bollo?*



Nel caso di prestazioni cliniche rese direttamente ai pazienti della struttura, tali prestazioni saranno in esenzione IVA. è importante che Lei specifichi nella fattura la natura di tali prestazioni. Sulla fattura poi andrà applicata l'imposta di bollo che è un'imposta alternativa all'IVA che si rende obbligatoria nel caso di prestazioni di importo superiore ad euro 77,47 non assoggettabili ad IVA.



### #CEOD

*Collaboro con un CEOD, svolgendo valutazioni e consulenze per gli ospiti con disabilità. La prestazione è chiaramente sanitaria, ma ho il dubbio che fatturando alla cooperativa che gestisce il centro io non possa applicare l'esenzione IVA. Come devo regolarmi?*



Trattandosi chiaramente di prestazioni sanitarie rese direttamente ai pazienti della struttura, tali prestazioni saranno in esenzione IVA, anche se la fattura è rilasciata alla cooperativa: il discrimine è che le prestazioni sono sanitarie e rese direttamente ai destinatari, ma è bene che lei lo specifichi in fattura. Sulla fattura poi andrà applicata l'imposta di bollo che è un'imposta alternativa all'IVA che si rende obbligatoria nel caso di prestazioni di importo superiore ad euro 77,47 non assoggettabili ad IVA.





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 64



### #DURC

*Per il pagamento da parte di un ente pubblico, viene accertata la regolarità dei pagamenti all'ENPAP? Un ente pubblico per cui devo svolgere una consulenza intende chiedere il mio DURC.*



La risposta è affermativa e per la precisione, l'art. 90, comma 7, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) dispone che all'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. Per gli psicologi, è accertata anche la regolarità del versamento dei contributi previdenziali attraverso una richiesta all'ENPAP di produrre il DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva.







## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 65



### #CLIENTI STRANIERI

*Come è possibile emettere fattura per una prestazione professionale effettuata nei confronti di un cittadino straniero privo di codice fiscale?*



Il soggetto straniero privo di codice fiscale italiano non è censito nel nostro paese e pertanto la fattura va emessa indicando oltre al nome e al cognome il codice identificativo del Paese estero di residenza del soggetto.



### #CONTRIBUENTE MINIMO #FATTURAZIONE

*Sono un contribuente minimo. Che dicitura devo inserire nella fattura ?*



Non esiste una dicitura standard. Ma è importante che la fattura contenga il riferimento normativo al regime di appartenenza. Una possibile dicitura potrebbe essere la seguente: "Prestazione resa da soggetto appartenente al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011".

Inoltre nei casi in cui la fattura sia indirizzata a un soggetto che ha la veste di sostituto di imposta, occorre evidenziare che la prestazione non è soggetta a ritenuta di acconto. A tal fine è opportuno scrivere: "Prestazione non soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del comma 5.2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2011 n°185820".





## LA FATTURAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IVA

pag. 66



### #REGIME FORFETTARIO #FATTURAZIONE

*Ho aderito al regime contabile forfetario. Devo inserire qualche dicitura particolare nelle fatture?*



Non esiste una dicitura standard ma è importante che la fattura contenga il riferimento normativo al regime di appartenenza. Una possibile dicitura potrebbe essere la seguente: "Prestazione resa ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 e successive modifiche compensi non soggetti a ritenuta di acconto".





## LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pag. 67



### #PDF

*La fattura elettronica è una fattura in formato pdf o prodotta al computer?*



No, la fattura elettronica non è un mero documento prodotto da un PC, ma è un processo di fatturazione adottato obbligatoriamente per chi eroga prestazioni alle Pubbliche Amministrazioni, previsto dalla Legge Finanziaria 2008.

Si tratta di una fattura prodotta in formato .XML, firmata digitalmente, inviata ad un sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, e trasmessa alla Pubblica Amministrazione che eroga il pagamento e invia la conferma sempre attraverso il sistema di interscambio.

Una volta emessa, la fattura elettronica deve essere obbligatoriamente conservata per 10 anni, attraverso una procedura specifica detta Conservazione Sostitutiva.

Trattandosi di un procedimento abbastanza complesso, diverse società offrono ai professionisti sistemi di Fatturazione Elettronica a pagamento.

Per gli iscritti ENPAP sono previste convenzioni per la fatturazione elettronica (consultare l'Area Riservata sezione «convenzioni»).

Potrà trovare informazioni sulla fattura elettronica sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)





## LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pag. 68



### #TRIBUNALE

*In qualità di consigliere onorario della Corte di Appello di Roma mi trovo di fronte all'obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica verso il Ministero della Giustizia. Esiste una procedura semplificata?*



La fatturazione elettronica è necessaria per le fatture destinate alle Amministrazioni dello Stato, e deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Allo stato non esiste una procedura semplificata, ma esistono molti servizi di fatturazione elettronica che semplificano l'emissione di fattura elettronica e la rendono più economica.





# LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pag. 69



## #NUMERAZIONE

*Devo iniziare a emettere fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione con cui ho una collaborazione. Come devo regolarmi con la numerazione?*



La numerazione delle fatture elettroniche alla P.A. ad oggi non sembra richiedere particolari accorgimenti, come ad esempio l'uso di un sezionale - serie di numerazione - distinto da quello delle normali fatture. Attualmente la numerazione delle fatture dovrebbe essere effettuata facendo riferimento esclusivamente al dettato contenuto nell'art. 21, comma 2, del DPR 633/72 come modificato dalla Finanziaria del 2013 (articolo 1, comma 325 lettera d, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che prevede: "2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

L'Agenzia delle Entrate ha poi specificato con la Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 che l'identificazione univoca delle fatture "è compatibile (...) con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa". L'interpretazione letterale della norma fa intendere che non solo non esista più l'obbligo di utilizzare sezionali diversi per le fatture elettroniche. Resta facoltà del professionista dividere, per mera questione di praticità, la numerazione delle fatture elettroniche da quella delle fatture ordinarie, in modo che sia più agevole la gestione anche della conservazione sostitutiva. Tuttavia, allo stato attuale non è una prescrizione ed è quindi possibile utilizzare una numerazione unica per le due tipologie di fattura, con l'accortezza che ciascuna fattura sia univocamente identificata.





# LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pag. 70



## #NUMERAZIONE

*La numerazione delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione devono seguire una numerazione separata dalle fatture ordinarie?*



La normativa che regola l'emissione delle fatture elettroniche richiede che vengano istituiti sezionali differenti, che hanno ciascuno la propria serie di numerazione. Pertanto le fatture elettroniche emesse devono seguire una numerazione a parte, a sua scelta. Ad esempio, è possibile aggiungere la sigla PA e numerarle in modo separato dalle altre fatture e sequenziale: 01PA, 02PA, 03PA e così via.



## #SPLIT PAYMENT

*Devo emettere fatture elettroniche a istituzioni scolastiche pubbliche. Alcune mi indicano di indicare in fattura lo Split-Payment, altre no. I liberi professionisti che fatturano prestazioni con IVA a Pubbliche Amministrazioni sono tenuti ad adottare lo Split-Payment?*



Dal 2017 per effetto della nuova correttiva, si è allargata la platea delle P.A. soggette a Split-Payment ed è scattato l'obbligo anche nei confronti dei professionisti. Sul sito del MEF sono pubblicati gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Questo meccanismo, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano versare direttamente all'erario l'IVA che viene loro addebitata dai fornitori di beni o servizi. Dunque al fornitore viene pagata la fattura al netto dell'IVA e sarà la stessa P.A. a pagare, al posto del fornitore, l'IVA dovuta.





# LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMISTRAZIONE

pag. 71



## #BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

*Come si applica il bollo sulle fatture elettroniche?*



Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche si effettua attraverso il modello F24 riportando nella sezione Erario il codice tributo 2501 ("imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari" - art. 6 del decreto 17 giugno 2014), l'anno di riferimento e l'importo dovuto.

Secondo il citato D.M. 17/06/2014, il versamento mediante F24 dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (quindi entro il 30 aprile dell'anno successivo o 29 aprile in caso di anno bisestile).

Il contribuente quindi calcola l'imposta di bollo complessivamente dovuta per tutte le fatture elettroniche assoggettate ed emesse durante l'anno e la versa entro il suddetto termine mediante F24.

Ogni fattura elettronica assoggettata a imposta di bollo deve riportare la seguente annotazione. "assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. Economia e Finanza del 17/6/2014" nonché l'importo stesso dell'imposta di bollo sulla fattura (quest'obbligo si assolve semplicemente compilando l'apposito campo previsto con il valore "SI" ed il campo successivo con l'importo dell'imposta dovuta sulla fattura, normalmente euro 2,00).





## CHIUDERE L'ATTIVITÀ

pag. 72



### #CHIUSURA PARTITA IVA

*Vorrei chiudere l'attività e la Partita IVA, ma ho ancora crediti da incassare per prestazioni già svolte. Come posso fare?*



Secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, l'attività di un professionista si considera cessata quando vengono interrotte tutte le attività professionali e nel contempo vengono definiti tutti i rapporti giuridici pendenti, quali la fatturazione e l'incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti.

Pertanto la cessazione dell'attività per il professionista avviene quando:

1. cessano le attività professionali
2. fattura tutte le prestazioni già svolte
3. dismette tutti i beni strumentali



### #FATTURATO ZERO

*Ho una partita IVA aperta come psicologa. Non ho fatturato nulla nel 2014 e prevedo di non fatturare nulla nemmeno nel 2015 e credo non eserciterò più. Dovrei chiudere la partita IVA?*



È consigliabile chiudere la partita IVA. Il costo della chiusura è pari a zero se effettuato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. La chiusura della partita IVA comporta comunque la dismissione di tutti gli eventuali cespiti.





# Scheda approfondimento

## COME SI COMPILANO LE FATTURE

pag. 73



**LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA PER UNO PSICOLOGO DIPENDE DAL TIPO DI PRESTAZIONI E DAL REGIME FISCALE ADOTTATO.**

*In generale valgono alcune regole:*

- 1** Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA, e il motivo dell'esenzione andrebbe esposto in fattura con la dicitura 'esente IVA ai sensi dell'articolo 10 n. 18 del D.P.R. n. 633/72;
- 2** Il contributo integrativo del 2% va sempre esposto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 103/1996. Questo contributo, di cui il professionista psicologo è riscossore nei confronti del cliente, deve poi essere riversato all'ENPAP che lo utilizza per sostenere le forme di assistenza e le spese di gestione.

**DI SEGUITO PUOI TROVARE LE CASISTICHE PIÙ RICORRENTI PER LA FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA UNO PSICOLOGO.**

*Prestazione non sanitaria, quindi soggetta ad IVA, con contributo previdenziale/ regime ordinario*

	<i>1A-con ritenuta d'acconto</i>	<i>1B-senza ritenuta d'acconto</i>
Onorario lordo	100,00 euro	100,00 euro
Cassa previdenza 2%	2,00 euro	2,00 euro
Imponibile IVA	102,00 euro	102,00 euro
Iva 22%	22,44 euro	22,44 euro
Totale lordo	124,44 euro	124,44 euro
Ritenuta di acconto	20,00 euro	-
<b>Totale Netto</b>	<b>104,44 euro</b>	<b>124,44 euro</b>





*Prestazione sanitaria (esente da IVA) con contributo previdenziale/regime ordinario*

	<i>2A-con ritenuta d'acconto</i>	<i>2B-senza ritenuta d'acconto</i>
Onerario lordo	100,00 euro	100,00 euro
Cassa previdenza 2%	2,00 euro	2,00 euro
<b>Totale Lordo</b>	102,00 euro	102,00 euro
Ritenuta di acconto	20,00 euro	-
Bollo (se >77,47 euro)	2,00 euro	2,00 euro
<b>Totale Netto</b>	<b>84,44 euro</b>	<b>104,00 euro</b>

*Prestazione resa in regime dei minimi o forfettario*

Onerario lordo	100,00 euro
Cassa previdenza 2%	2,00 euro
<b>Totale Lordo</b>	102,00 euro
Bollo (se >77,47)	2,00 euro
<b>Totale Netto</b>	<b>104,00 euro</b>



# Scheda approfondimento

## IL NUOVO REGIME A FORFAIT

pag. 75



**LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015 HA INTRODOTTTO UN NUOVO REGIME AGEVOLATO, DESTINATO AGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDOTTE DIMENSIONI (PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONI, IN FORMA INDIVIDUALE).**

In sintesi, tale regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso), applicabile dal 1° gennaio 2015, si sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito, che viene poi tassato con un'imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap; sono inoltre previsti molti vantaggi sul versante adempimenti che risultano fortemente semplificati. Una importante novità rispetto al passato, consiste nella possibilità di permanere nel regime di favore senza limiti di tempo.

**L'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO È CONSENTITA AI SOGGETTI CHE, NELL'ANNO PRECEDENTE, HANNO SODDISFATTO I SEGUENTI REQUISITI:**

- 1** hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla legge n°190 del 2014 (N.B.: per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi tale limite è fissato in euro 30.000);
- 2** hanno sostenuto spese complessivamente non superiori ad €5.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente o per compensi erogati a collaboratori (NB il presupposto è da ricercarsi nella condizione che l'esigua spesa prevista non rappresenta di per se indice di una struttura organizzativa che sarebbe incompatibile con il regime forfettario);
- 3** Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite: **1)** per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; **2)** per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi; **3)** i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; **4)** non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; **5)** non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.





### **SONO POI PREVISTE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PER I SEGUENTI SOGGETTI:**

- 1** coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito (ad esempio, agricoltura, vendita Sali e tabacchi, editoria, vendite a domicilio, etc);
- 2** i non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- 3** i contribuenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- 4** i soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ad esse assimilate (art. 5 del TUIT), ovvero a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale (art. 116 TUIR);
- 5** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore ad euro 30.000 (NB il reddito di pensione, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo ai fini del raggiungimento della citata soglia).





**IL REGIME FORFETTARIO CESSA DI AVERE EFFICACIA A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE MENO ANCHE UNO SOLO DEI REQUISITI DI ACCESSO OVVERO SI VERIFICA UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE.**

**SEMPLIFICAZIONI:**

Fermo restando l'obbligo di conservare e numerare le fatture ricevute ed emesse, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati da tutti gli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti i seguenti obblighi contabili e dichiarativi:

- 1 registrazione fatture emesse;
- 2 registrazione dei corrispettivi;
- 3 registrazione degli acquisti;
- 4 tenuta e conservazione di registri e documenti (fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione);
- 5 dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- 6 dichiarazione polivalente (c.d. "spesometro");
- 7 applicazione degli studi di settore e dei parametri.





### **DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE:**

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Nel caso degli psicologi tale coefficiente è stabilito nella misura del 78%.

Da tale reddito imponibile sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge e sul reddito netto si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%.

Gli acconti ed il saldo dell'imposta sostitutiva così determinata sono versati con le modalità ed entro i termini ordinari stabiliti per il versamento degli acconti e del saldo Irpef, utilizzando il modello F24.

### **I PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITÀ**

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività e di consentire la definitiva abrogazione del regime c.d. di vantaggio è stato stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra richiamati, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività. Per poter beneficiare di tale agevolazione è però necessario che:

- 1** il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- 2** l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- 3** qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime.





## Scheda approfondimento

# TRATTAMENTO IVA DA RISERVARE ALLE VARIE PRESTAZIONI RESE DALLO PSICOLOGO

Ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie. In linea generale, si possono considerare prestazioni cliniche quelle nelle quali lo psicologo si adopera per la cura di una determinata patologia o per la sua prevenzione.

Viceversa, ogni altra attività che non sia direttamente finalizzata alla salute della persona deve essere assoggettata ad IVA con aliquota del 22% (ad esempio, tutte le prestazioni professionali concernenti le aree della psicologia del lavoro e della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, della comunità, dello sport, nonché l'attività peritale e la psicologia giuridica).

In sostanza, l'esenzione o l'applicazione dell'IVA dipendono dalla natura e dalla finalità della prestazione psicologica che talvolta può non avere una definizione univoca e, per tale ragione, la normativa vigente non prevede un elenco ufficiale delle prestazioni esenti/non esenti IVA. Abbiamo quindi predisposto questo elenco al fine di fornire un quadro indicativo del trattamento Iva applicabile alle diverse prestazioni professionali rese da uno psicologo.

Ricordiamo comunque che questo elenco è solo uno strumento orientativo e raccomandiamo quindi di verificare la propria situazione soggettiva con l'ausilio del proprio commercialista di riferimento oppure direttamente con l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.





TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ESENTE	SOGGETTA
<b>CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO</b>		
<i>Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<b>PSICOLOGIA CLINICA</b>		
<i>Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta. Include visita psicologica</i>	<b>Si</b>	
<i>Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia. Include mediazione familiare.</i>	<b>Si</b>	
<i>Indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento ambientale o per la verifica del trattamento</i>	<b>Si</b>	
<i>Certificazione e relazione breve di trattamento</i>	<b>Si</b>	
<i>Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato</i>	<b>Si</b>	
<i>Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica</i>	<b>Si</b>	
<i>Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo</i>	<b>Si</b>	
<i>Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale</i>	<b>Si</b>	
<b>DIAGNOSI PSICOLOGICA</b>		
<i>Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Colloquio anamnestico e psicodiagnostico familiare o di coppia</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Esame psicodiagnostico</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	







TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ESENTE	SOGGETTA
<b>DIAGNOSI PSICOLOGICA</b>		
<i>Certificazione e relazione breve psicodiagnostica</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Valutazione neuropsicologica, include profilo psicofisiologico</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Somministrazione e interpretazione di test carta-matita</i>		
<i>Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo</i>		
<i>Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Interviste strutturate e strumenti osservativi</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di profitto</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<i>Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell'intelligenza</i>	<b>Si</b> <sup>(1)</sup>	
<b>ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA</b>		
<i>Stesura della Diagnosi Funzionale all'inserimento scolastico di alunno handicappato e del Profilo Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato</i>	<b>Si</b>	
<i>Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo Individualizzato.</i>	<b>Si</b>	
<i>Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell'apprendimento scolastico</i>	<b>Si</b>	





TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ESENTE	SOGGETTA
<b>ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA</b> <i>Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive. Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento psicosociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale</i>	<b>Si</b>	
<i>Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo orieducativi</i>	<b>Si</b>	
<i>Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie</i>	<b>Si</b>	
<i>Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative</i>	<b>Si</b>	
<i>Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative</i>	<b>Si</b>	
<b>PSICOTERAPIA</b> <i>Psicoterapia individuale</i>	<b>Si</b>	
<i>Psicoterapia di coppia o familiare</i>	<b>Si</b>	
<i>Psicoterapia di gruppo</i>	<b>Si</b>	
<b>PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI</b> <i>Assessment Center</i>		<b>Si</b>
<i>Intervista di selezione del personale. Include: Intervista strutturata di selezione del personale. Colloquio di Career Counseling. Selezione del personale. Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento. Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell'attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi di apprendimento</i>		<b>Si</b>





TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ESENTE	SOGGETTA
<b>PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI</b> <i>Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane. Include: analisi dei bisogni, progettazione dell'intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione. Analisi organizzativa. Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità</i>		Si
<b>PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO</b> <i>Colloquio individuale per l'orientamento scolastico</i>		Si
<i>Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti</i>		Si
<i>Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori</i>		Si
<i>Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato</i>		Si
<i>Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l'orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività</i>		Si
<i>Psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale</i>		Si
<b>PSICOLOGIA DI COMUNITÀ</b> <i>Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità</i>		Si
<i>Organizzazione e conduzione di focus group</i>		Si
<i>Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità</i>		
<i>Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità</i>		Si





TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ESENTE	SOGGETTA
<b>PSICOLOGIA GIURIDICA</b>		
<i>Consulenza presso il Tribunale Ordinario, per i Minorenni, di Sorveglianza e presso gli Istituti Penitenziari</i>		<i>Si</i>
<i>Consulenza tecnica giudiziale di parte o d'ufficio, comprensiva di relazione scritta</i>		<i>Si</i>
<i>Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento</i>		<i>Si</i>
<i>Visione della documentazione e degli atti processuali</i>		<i>Si</i>
<i>Refertazione a uso pensioni, idoneità alla guida e al porto d'armi</i>	<i>Si</i>	
<i>Refertazione per valutazione dei postumi d'infortunio o d'incidente</i>	<i>Si</i>	
<i>Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e divorzio</i>		<i>Si</i>
<i>Assistenza all'ascolto protetto di minori</i>		<i>Si</i>
<i>Vigilanza e consulenza psicologica su: affidamento familiare, affidamento preadottivo, affidamento a istituzioni, famiglia con situazioni arischio</i>		<i>Si</i>
<b>PSICOLOGIA DELLA SALUTE</b>		
<i>Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale secondo accordi tra le parti. Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute. Include: training antifumo; educazione sessuale...</i>		<i>Si</i>
<i>Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedback training, training antifumo</i>		<i>Si</i>
<i>Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, maltrattamento, abuso...</i>		<i>Si</i>



TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ESENTE	SOGGETTA
<b>PSICOLOGIA DELLO SPORT</b> <i>Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri</i>		<i>Si</i>
<i>Consulenza psicologica per il management sportivo</i>		<i>Si</i>
<i>Preparazione mentale alle gare per singolo atleta. Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio. Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione. Analisi e incremento della motivazione individuale. Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica</i>		<i>Si</i>
<i>Socioanalisi di gruppi sportivi</i>		<i>Si</i>
<b>ARBITRATO</b> <i>Come da nomenclatore avvocati</i>		<i>Si</i>

(1) Solo le prestazioni sanitarie finalizzate a tutelare la salute del paziente





ENPAP



Via Cesalpino, 1 ROMA



[www.enpap.it](http://www.enpap.it)



Pagina Facebook



Profilo LinkedIn

